



Legge regionale 13 luglio 1992, n. 35. (Testo coordinato)

## **Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina.**

(B.U. 22 luglio 1992, n. 30)

Modificata da [l.r. 28/2008](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#)

[1 >](#)

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza. [<1](#)

### **Art. 2.** *(Programma)*

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte inoltra alla Giunta Regionale un programma che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti alla qualificazione e promozione della Guida Alpina sul piano della professionalità, della conoscenza anche culturale ed ambientale del territorio, dei suoi rapporti con le consimili organizzazioni con particolare riguardo alle esperienze transfrontaliere, nonché del concorso anche preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per il fruitore dell'ambiente alpino.

[2 >](#)

### **Art. 3** *(Disposizione finanziaria)*

1. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.  
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto. [<2](#)

[3 >](#)

### **Art. 4** *(Norma transitoria)*

(...) [< 3](#)

---

<sup>1</sup> *Articolo sostituito dall'[art. 15 della l.r. 28/2008](#).*

<sup>2</sup> *Articolo sostituito dall'[art. 15 della l.r. 28/2008](#).*

<sup>3</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 15 della l.r. 28/2008](#).*